

ALLEGATO alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Modifiche al regolamento approvato con deliberazione n° 21 del 19.3.2013 ed alla deliberazione n° 24 del 29.3.2013 – Approvazione.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 19.3.2013	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO (le modifiche sono riportate in carattere grassetto sottolineato ; le abrogazioni in carattere barrato doppio)
Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe	Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe
<p>1. Alle tariffe come sopra determinate si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.</p> <p>2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio oppure con specifico atto, può incrementare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.</p> <p>3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste dai successivi titoli V e VI. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui al successivo art. 7.</p>	<p>1. Alle tariffe come sopra determinate si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.</p> <p>2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio oppure con specifico atto, può incrementare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.</p> <p>3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste dai successivi titoli V e VI, <u>fatte salve le specifiche eccezioni previste dai singoli articoli.</u> Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui al successivo art. 7. <u>Nei casi in cui le riduzioni ed agevolazioni tariffarie siano limitate allo sola parte variabile del tributo, la loro applicazione alla maggiorazione avviene riducendo la superficie imponibile in misura proporzionale alla incidenza delle stesse sul tributo totale, secondo il seguente metodo:</u></p> <p><u>a) si calcola la percentuale di incidenza della riduzione della parte variabile sul totale del tributo;</u></p> <p><u>b) si applica la percentuale così ottenuta alla superficie soggetta alla maggiorazione, riducendola di conseguenza;</u></p> <p><u>c) si calcola la maggiorazione sulla superficie ridotta determinata secondo il calcolo del punto precedente.</u></p>

<p>Art. 12 – Locali ed aree non soggette al tributo</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>k) le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	<p>Art. 12 – Locali ed aree non soggette al tributo</p> <p>1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>k) le aree scoperte <u>pertinenziali o accessorie</u> delle utenze non domestiche <u>(quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività.</u></p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>
<p>Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche</p> <p>4. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.</p>	<p>Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche</p> <p>4. Le riduzioni suddette <u>non</u> si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.</p>
<p>Art. 28 – Pagamento del tributo</p> <p>3. Per l'anno 2013, il pagamento avviene alle scadenze previste per legge. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA). Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo</p>	<p>Art. 28 – Pagamento del tributo</p> <p>3. <u>Per l'anno 2013, il pagamento avviene in tre rate aventi le seguenti scadenze: 30 giugno, 15 settembre e 15 novembre 2013. L'importo delle prime due rate è pari ciascuna al 40% del tributo dovuto per l'anno 2013 determinato applicando le tariffe TARES approvate per l'anno 2013 e si considera corrisposto a titolo di acconto. L'importo della terza e ultima rata è pari al 20% del tributo dovuto per l'anno 2013,</u></p>

conto delle tariffe relative alla TIA applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe.

determinato applicando le tariffe TARES approvate per l'anno 2013. Il contribuente ha comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata. Il pagamento delle prime due rate del tributo è effettuato utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA ovvero, qualora siano disponibili, i nuovi strumenti di pagamento costituiti dal modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 o dal bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011. Il pagamento della terza e ultima rata è invece effettuato esclusivamente a mezzo del modello F24 o del bollettino postale in questione. Il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 è effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante i sopra citati modello F24 o bollettino postale.

4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

~~4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. (COMMA ABROGATO)~~